CAMERA DEI DEPUTATI N. 2172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SORIERO, MUSSI, SEGNI, AYALA, SALES, VOZZA, SOLAROLI, CAMPATELLI, INDELLI, DI ROSA, FERRANTE, MATTINA, MANGANELLI, MATTIOLI, SCHETTINO, SERAFINI, DALLA CHIESA, DE JULIO, LOMBARDO, REALE, OLIVO, SARACENI, SITRA, LUMIA, BOVA, COMMISSO, DI STASI, INNOCENTI, GIANFRANCO RASTRELLI, RANIERI, ROTUNDO, RIZZA, SCOZZARI, STANISCI, TURCI, MAZZUCA, MIRONE

Norme per promuovere occasioni di lavoro autonomo per i giovani nelle aree in ritardo di sviluppo

Presentata l'8 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri e le considerazioni del Governatore della Banca d'Italia nelle recenti audizioni in Parlamento hanno sollecitato immediati interventi per affrontare il problema della disoccupazione dei giovani che vivono nelle regioni del Mezzogiorno.

In queste aree, infatti, il prodotto per abitante è inferiore per il 43 per cento a quello del centro-nord; il tasso di inoccupazione medio è del 30,9 per cento (comprende: il 19,9 per cento di disoccupati; lo 0,9 per cento di lavoratori in cassa integrazione guadagni CIG; il 5 per cento di persone disposte a lavorare; il 5,1 per cento di riserva potenziale di lavoro, gli « scoraggiati », soprattutto donne). La media nazionale è del 16,1 per cento.

Il tasso di disoccupazione meridionale è pari a due volte e mezzo quello del centro-nord. Oltre il 50 per cento dei giovani meridionali con meno di 25 anni è disoccupato; nel centro-nord il 25 per cento; la percentuale dei senza-lavoro del sud si abbassa nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni (24 per cento), ma cresce lo scarto con le aree ricche del Paese, dove i disoccupati della stessa età non superano il 10 per

cento e si è vicini al pieno impiego (5,4 per cento) per la popolazione maschile.

Gli ultimi dati resi noti dallo Svimez sono allarmanti: nel 1994 l'occupazione si è ridotta nel Mezzogiorno in misura pari al 4 per cento, il doppio rispetto al centro-nord (60 mila posti nel solo settore delle costruzioni; altrettanti nell'agricoltura; 50 mila nel terziario; nell'industria il calo occupazionale è stato del 4,2 per cento, contro il 2 per cento del centro-nord).

Per promuovere l'occupazione, è stata di recente introdotta una modifica sostanziale della disciplina per lo sviluppo della nuova imprenditorialità giovanile. È stato disposto il superamento del decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986, e la creazione di una società per azioni che subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici del comitato per l'imprenditoria giovanile e della Cassa depositi e prestiti. Alla società per azioni sono stati attribuiti molteplici compiti, tra cui produrre servizi a favore di organismi ed enti pubblici e privati, imprese ed altri soggetti economici finalizzati alla creazione di nuove imprese, al sostegno delle piccole e medie imprese esistenti (formate prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, ovvero esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni) ed allo sviluppo locale. La nuova società per azioni, già costituita, potrà essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea. Nonostante le recenti modifiche, resta ancora un vuoto normativo che con la presente proposta di legge si intende colmare.

Un nuovo, efficace modello di legislazione di sostegno all'imprenditoria giovanile deve essere basato anche sul rafforzamento dello spirito di iniziativa individuale dei giovani.

La presente proposta di legge, innovando rispetto ad iniziative del passato che prevalentemente si limitavano a lunghi corsi di formazione senza concreti sbocchi occupazionali, vuole offrire un contributo in tal senso, stabilendo l'avvio, a cura della società per l'imprenditorialità giovanile di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, di brevi corsi di selezione e formazione per progetti di lavoro autonomo da realizzarsi anche in forma di ditta individuale, nei settori della manutenzione, della distribuzione, del turismo, dell'artigianato, dei servizi, dello sport.

I corsi dovranno avere la durata di tre mesi, saranno riservati a giovani di età non inferiore a diciannove anni e non superiore a trentacinque anni, residenti nelle regioni di cui all'obiettivo 1, definito dal regolamento n. 2052/88/CEE, come modificato dal regolamento n. 2081/93/CEE.

Al termine di ognuno dei corsi, la società per l'imprenditorialità giovanile redigerà una graduatoria dei partecipanti sulla base del profitto e della frequenza ai corsi. Sarà compiuta, in particolare, un'attenta valutazione tecnico-economica del progetto di attività di lavoro autonomo elaborato al termine della formazione da ciascuno dei partecipanti.

Ai primi classificati di ciascuna graduatoria sarà erogato un contributo a fondo perduto di lire 50 milioni per l'acquisto, documentato, di macchinari ed attrezzature, ed un contributo di lire 10 milioni per le spese di esercizio documentate, relative al primo anno di attività.

Nell'articolo 3 della presente proposta di legge si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1995, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, sono estese alle cooperative di produzione e di lavoro e alle società in possesso dei requisiti di cui al citato decreto-legge, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni e servizi nel settore alberghiero, del turismo, della ristorazione, dell'agriturismo, dell'artigianato artistico, del commercio, dello sport, dei servizi ricreativi, dei servizi alle persone, dei servizi nei parchi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Corsi di selezione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per l'imprenditorialità giovanile di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, organizza corsi di selezione, della durata di sei mesi, riservati a giovani di età non inferiore a diciannove anni e non superiore a trentacinque anni, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1, definito dal regolamento n. 2052/88/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento n. 2081/93/CEE del Consiglio del 20 luglio 1993.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno per oggetto la preparazione dei giovani all'attività di lavoro autonomo e l'elaborazione di progetti, da realizzare anche in forma di impresa individuale, nei settori della manutenzione, della distribuzione, del turismo, dell'artigianato, dei servizi e dello sport.

3. Al termine di ognuno dei corsi di cui al comma 1, la società per l'imprenditorialità giovanile predispone una graduatoria dei partecipanti sulla base del profitto, della frequenza e della valutazione tecnico-economica del progetto di attività di lavoro autonomo elaborato al termine della formazione da ciascuno dei partecipanti.

ART. 2.

(Misure di sostegno).

1. La società per l'imprenditorialità giovanile eroga ai primi classificati di ciascuna graduatoria di cui all'articolo 1, comma 3, un contributo a fondo perduto di lire 50 milioni per l'acquisto, documentato, di macchinari ed attrezzature, ed un contributo di lire 10 milioni per le spese di esercizio documentate relative al primo anno di attività.

ART. 3.

(Interventi per la promozione dell'imprenditorialità giovanile).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono estese alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni di età aventi sede e operanti nei territori di cui all'obiettivo 1, definito dal regolamento n. 2052/88/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento n. 2081/93/CEE, del Consiglio del 20 luglio 1993, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni e servizi nel settore alberghiero, del turismo, della ristorazione, dell'agriturismo, dell'artigianato artistico, del commercio, dello sport, dei servizi ricreativi, dei servizi alle persone, dei servizi nei parchi.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1134 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2172
Lire 500